



COMUNE DI MASSA FERMANA

(Provincia di Fermo)

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA

Prot. n.

Massa Fermana, li 19 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la D.A.C.R. n. 45 del 27 dicembre 2016, con la quale è stata introdotta la misura dei “BUONI CASA”, diretta concessione di contributi alle famiglie per l’acquisto della prima abitazione;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 10 del 02/03/2019, con la quale è stata data attuazione alla deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 45/2016 e ne sono stati approvati i relativi indirizzi;

VISTA propria determinazione n.18 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il presente avviso e lo schema di domanda;

RENDE NOTO

CHE sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), previsti dal *Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016*, approvato dalla Regione con D.A.C.R. n. 45 del 27/12/2016 (Linea di intervento B.3).

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano ad € 2 milioni e saranno utilizzati per la concessione di 80 buoni casa da € 25mila ciascuno.

I fondi sono destinati, per € 1.500.000,00, per soddisfare le richieste inserite nella graduatoria regionale di carattere generale e, per i rimanenti € 500.000,00, a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale.

La concessione dei contributi è regolata dalle seguenti disposizioni:

1. CHI PUO’ FARE DOMANDA

a-famiglie composte anche di una sola persona;

b-altre formazioni sociali di cui alla legge 20.05.2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso- convivenze di fatto).

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall'articolo 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, e s.m.i.:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.

(Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);

- d) avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, **non superiore ad € 39.701,19**.

Se al momento della presentazione della domanda il/i richiedente/i intenda/intendano costituire un nucleo familiare autonomo rispetto alla/e famiglia/e di origine con la quale risiede/risiedono, il requisito è soddisfatto se il valore ISEE della/e famiglia/e di origine **non supera € 47.641,42 (€ 39.701,19 x 1,20)**.

(Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c, della L.R. 36/2005 per nucleo familiare del richiedente si intende quello composto da: coniuge non legalmente separato; soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF ad eccezione dei componenti che – escluso il coniuge non legalmente separato – intendano costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente le persone che convivano con lui per motivi di lavoro);

- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I *requisiti soggettivi* devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare / formazione sociale.

Nel caso di coppie di nuova formazione o di soggetti che intendano costituire un nucleo familiare / formazione sociale autonomo/a rispetto a quella di origine e con la quale risiedono, i requisiti devono essere posseduti dai soli richiedenti.

3. COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda, in regola con la legge sul bollo, assume la forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Massa Fermana o scaricabili dal sito internet del

C.A.P. 63834 - Via Garibaldi, 60 - C.F. e P. IVA: 00380940445 - TEL. 0734 760127 FAX 0734 760258 -

Sito Internet: www.comunemassafermana.it - Email: info@comunemassafermana.it

Comune.

La domanda deve essere presentata al Comune dove è localizzato l'immobile da acquistare e può essere spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Massa Fermana - P.zza Garibaldi 60 - 63834 MassaFermana, (FM), oppure consegnata a mano c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Massa Fermana o inviata al seguente indirizzo PEC: protocollo.massafermana@pec.it

A PENA DI ESCLUSIONE, le domande devono pervenire non oltre **il 30 giugno 2019**. In caso di Raccomandata A.R., farà fede la data del timbro di spedizione dell'Ufficio postale.

4.REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI

Il buono casa viene concesso per l'acquisto di appartamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- destinazione ad uso abitativo e conformità agli strumenti urbanistici;
- conformità ai limiti dimensionali di cui agli articoli 16 e 43 della L.457/78: *superficie utile* dell'appartamento da acquistare non superiore a mq 95 (*calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; di pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; di eventuali scale interne; di logge e di balconi*), oltre alla superficie per autorimessa o posto macchina;
- non essere accatastati nelle Categorie A/1; A/7 (fatta salva la possibilità di acquistare immobili appartenenti alla tipologia "villette a schiera"); A/8; A/9;
- prezzo della compravendita a mq non superiore al valore massimo pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

E' consentita la concessione del buono casa per appartamenti aventi le citate caratteristiche, ma non ancora ultimati al momento della domanda di contributo, semprechè l'atto notarile di compravendita venga stipulato entro il termine perentorio di 10 mesi dalla comunicazione, da parte del Comune, dell'assegnazione provvisoria del contributo.

5.PUNTEGGI

Alle domande pervenute nel termine previsto, correttamente compilate, sono attribuiti i seguenti punteggi che tengono conto della "classificazione" del Comune operata con la citata DACR n. 45/2016 e del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente:

Classificazione Comune	Punti	Valore ISEE richiedente	Punti
1) Comuni facenti parte delle Unioni dei comuni (LR 35/2013); comuni colpiti dal sisma iniziato il 24.08.2016 (comuni delle province di AP, FM, MC)	18	19.850,60	6
		23.820,73	4
		39.701,19	3
2) Comuni capoluogo di Provincia	15	19.850,60	5
		23.820,73	4
		39.701,19	2
3) Comuni ATA (alta tensione abitativa)	12	19.850,60	4
		23.820,73	3
		39.701,19	2
4) Altri Comuni	9	19.850,60	3
		23.820,73	2
		39.701,19	1

L'Ente è classificato nel Gruppo n. 1

6.GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA SPECIALE

C.A.P. 63834 - Via Garibaldi, 60 - C.F. e P. IVA: 00380940445 - TEL. 0734 760127 FAX 0734 760258 -
Sito Internet: www.comunemassafermana.it - Email : info@comunemassafermana.it

Le domande, correttamente compilate e pervenute in tempo utile, sono ordinate in due distinte graduatorie:

1-graduatoria generale

2-graduatoria speciale

La graduatoria speciale è riservata:

- **giovani coppie:** *nuclei familiari di età fino a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti generali previsti per l'accesso alla graduatoria generale.*
- **famiglie numerose:** *famiglie composte di almeno tre figli minori appartenenti alla famiglia anagrafica;*

I richiedenti possono presentare una sola domanda.

7. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Il Comune trasmette alla Regione le graduatorie, generale e speciale, **entro il 18 luglio 2019**, attestando il rispetto delle disposizioni della DACR 45/2016 in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli alloggi, e specificando altresì il valore ISEE relativo a ciascuna domanda.

Le graduatorie vengono trasmesse in formato digitale (formato pdf + word o excell) all'indirizzo pec: regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it.

Nei successivi 45 giorni la Regione Marche compila, sulla base delle graduatorie Comunali pervenute nei termini, la graduatoria unica *generale* e la graduatoria unica *speciale* di livello regionale, valide per la concessione dei buoni casa. Tali graduatorie vengono comunicate ai Comuni interessati al riparto dei fondi regionali, necessari a soddisfare le domande classificate in posizione utile.

Nei successivi 30 giorni il Comune, dopo aver acquisito la documentazione attestante il possesso del requisito della *non titolarità di immobili adeguati al proprio nucleo familiare* previsto dall'art. 18, co. 1, lett. c, della LR 36/2005 e s.m.i., notifica agli interessati l'assegnazione provvisoria del *buono casa*.

8. ALTRE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CASA

A PENA DI DECADENZA, i beneficiari stipulano l'atto notarile di compravendita entro 10 mesi dalla notifica dell'assegnazione provvisoria del *buono casa* e lo comunicano al Comune.

Il Comune procede all'assegnazione del *contributo in via definitiva* e alla sua liquidazione e pagamento in unica soluzione, secondo le modalità stabilite dal Comune medesimo.

Sempre a pena di decadenza, i beneficiari del *buono casa* assumono la residenza nell'appartamento oggetto del contributo entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita. Il Comune può concedere una proroga non superiore a 60 giorni in caso di documentati motivi di impedimento.

9. VINCOLI - DIVIETI E CONTROLLI

I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'abitazione nei primi cinque anni decorrenti dalla data di acquisto della medesima, **pena la REVOCA** del contributo. Tale vincolo viene riportato nell'atto notarile di acquisto. E' vietato l'acquisto simulato in danno nei confronti della Pubblica Amministrazione e di coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria.

Ai sensi del articolo 20, comma 1, della legge 179/1992 e ss.mm.ii., qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune di Massa Fermana, l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio.

Le dichiarazioni rese dagli interessati in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono soggette a controlli da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Tali controlli potranno riguardare anche la produzione di documenti comprovanti il passaggio di denaro fra le parti contraenti.

10.PRIVACY – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento sono:

1-il Comune di Massa Fermana con sede in Piazza Garibaldi 60 – 63834 Massa Fermana (FM), nella persona del Sindaco pro tempore - geom. Gilberto Caraceni. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via San Martino, 8 b – 46049 Volta Mantovana (MN) avv. Nadia Corà.

2-la Regione Marche – Giunta regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA, nella persona del Dirigente pro tempore della *P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione*. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la concessione dei contributi alle famiglie per l'acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale e della graduatoria regionale previste dal presente Avviso pubblico e dalla DACR n. 45 del 27.12.2016 (linea di intervento B.3). La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE), è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Massa Fermana che della Regione Marche.

I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Massa Fermana e della Regione Marche interessate alle procedure per la concessione dei cd. buoni casa, e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale e regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione dei contributi per l'acquisto della prima abitazione.

Massa Fermana li, 19 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
Pasquale Ercoli